

Carceri minorili: riformare per rieducare alla vita

24 marzo 2012 – Bologna, Sala Conferenze del Baraccano

Sintesi dell'intervento dell'avv.to Desi Bruno - Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale della Regione Emilia-Romagna.

Verso il superamento del carcere minorile

Il trasferimento effettuato nel febbraio del 2009 del Carcere minorile, del Centro di Prima Accoglienza, della Comunità ministeriale nel complesso ristrutturato di via del Pratello 34 a Bologna ha consentito di superare una situazione, da anni definita “provvisoria”, del vecchio edificio, in progressivo stato di degrado. Questo per anni è stato considerato l'intervento necessario e risolutivo per la questione minorile detentiva.

Il nuovo edificio ha la possibilità di ospitare sino a 48 minorenni, e doveva far fronte all'arrivo di giovani detenuti dall'Istituto penale “Cesare Beccaria” di Milano, coinvolto in un analogo progetto di ristrutturazione.

Il nuovo complesso ha risolto il problema del sovraffollamento e della non adeguata collocazione nell'Istituto Penale minorile dei ragazzi, anche se forse sarebbe stato più opportuna la previsione di stanze per l'accoglienza di due minori, e non di quattro, come è attualmente.

Oggi i minori presenti sono ventidue, tra detenuti in custodia cautelare e definitivi.

Il trasferimento ha migliorato in parte la qualità dei servizi e la condizione lavorativa di tutti gli operatori, anche se la ristrutturazione non è ancora del tutto terminata (vedi l'area cortiliva) e resta ancora fatiscente la struttura che ospita la Procura e il Tribunale dei Minori.

Permangono tutti gli interrogativi, che andrebbero risolti, sul dispendio di risorse e di energie per la ristrutturazione del nuovo edificio, sulla mancata destinazione per molto tempo di spazi e sulla carenza di interventi personalizzati per un numero limitato di minori (all'incirca la media delle presenze è di circa 20 persone), per i quali diventa incomprensibile come non sia possibile una reale presa in carico e un progetto che li accompagni dal dentro al fuori sino al reinserimento in ambito familiare e sociale, stranieri compresi (la cui presenza al nord è notoriamente più sensibile).

E' però evidente che ogni sforzo dovrà essere rivolto alla prevenzione di situazioni di disagio minorile, per evitare che aumenti la carcerizzazione

dei ragazzi ed anzi il **tema fondamentale da porsi è quello della attuale necessità che nel nostro paese continui ad esistere il carcere per i minori.**

L'area penale detentiva va dagli anni settanta in avanti diminuendo , con una tendenza contraria a quello che avviene nella penality ordinaria, dominata da un crescente processo di carcerizzazione come risposta prevalente all'insicurezza sociale. La tragica storia del sovraffollamento carcerario è ormai entrata nella comune conoscenza.

Per i minori il numero oggi in tutto il territorio nazionale è di circa 500 ristretti, a fronte di altre realtà europee che incarcerano migliaia di minori. La nostra storia giuridica nel campo minorile è una storia di civiltà, e da tempo non si levano neppure più le grida di coloro i quali volevano abbassare la soglia dell'imputabilità da 14 a 12 anni .

E' vero che la convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, mentre esclude la pena dell'ergastolo per i minori, non esclude il carcere, sia pure come risposta del tutto residuale .

Ma le convenzioni, anche le più avanzate, sono il risultato spesso di mediazioni e, in ogni caso, l'esperienza di questo Paese, porta a ritenere superata per i minori autori di reato la necessità del carcere, istituzione fortemente stigmatizzante e alienante soprattutto per i più giovani.

"I ragazzi del Pratello" indica, al di là delle offerte da parte del territorio di incontro e di iniziative, un dato di emarginazione che fa parte del comune sentire, ed è difficilmente superabile, in contraddizione con l'offerta trattamentale rivolta ad un luogo che ha solo quella valenza negativa.

Le risorse, infinite, destinate alla gestione di penitenziari, compreso il personale di polizia penitenziaria spesso non adeguatamente formato per la realtà minorile, potrebbero essere più adeguatamente utilizzate per forme di custodia e controllo come le comunità, la permanenza in casa, la progettazione di percorsi veri di formazione, scuola e lavoro.

In termini di sicurezza, non pare che la collettività possa subire un danno, anzi, dall'effettivo recupero/educazione/rieducazione dei minori trarrebbe un vantaggio in termini di abbassamento della recidiva e riduzione della spesa.

L'istituzione totale, anche la più piccola o quella che si considera meno a rischio, può generare mostri ed eventi mostruosi, anche solo nell'immaginario, se non nella realtà, qualora fossero appurati i gravi fatti di cui si è appreso dalla stampa locale con riferimento all'istituto penale minorile di Bologna.

Del resto molti passi in avanti sono stati fatti con la riforma del 1988 (DPR 22.11.1988 n. 448)* che, introducendo il " giusto processo " nel processo penale minorile, ha differenziato in modo significativo l'aspetto custodiale

per i minori, riducendo il carcere a extrema ratio, pur non abolendolo, e introducendo due istituti, il proscioglimento per irrilevanza del fatto (art. 27) e la messa alla prova (art. 28) che, al di là della necessità di una più intensa applicazione soprattutto del secondo, hanno ridotto l'intervento penale sui minori e, nel caso della messa alla prova, anche del ricorso al carcere, anche per reati gravi.

Tanto è vero che sia il ministro Alfano, nella penultima legislatura, che l'attuale ministro di giustizia Severino, hanno proposto, ancora senza esito, l'inserimento dell'istituto della messa alla prova anche nell'ordinamento degli adulti, come strumento di recupero/reinserimento e al contempo di deflazione del sovraffollamento .

Ma la riforma del 1988, pur all'avanguardia rispetto al trattamento degli imputati minorenni nel resto d' Europa, non ha portato ad un diverso sistema sanzionatorio, che ha ancora come termine di confronto e di commisurazione la reclusione, né un diverso e specifico ordinamento penitenziario per i minori autori di reato, ai quali si continua ad applicare quello dei maggiorenni ex art. 79 l. 354/'75 e succ. modifiche.

Dunque, è ora di intervenire in modo sostanziale in questa materia, e di evitare, perché è possibile , il carcere ai minori.

Avv. Desi Bruno
Garante regionale dell'Emilia Romagna
delle persone private della libertà personale

* D.P.R. n. 448 del 22 settembre 1988 e successive modificazioni - Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:presidente.repubblica:decreto:1988-09-22;448!vig=>